

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA VE 1

Denominato "PORTOGRUARO"

Stralcio dalla L. R. 01/2007 allegato A, regolamento di attuazione del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2007/2012 titolo 1°.

Schema di statuto per gli Ambiti Territoriali di Caccia.

**PATTI ASSOCIATIVI APPROVATI NELL'ASSEMBLEA DEL 30/10/2007
E MODIFICATI NELLE ASSEMBLEE DEL 28/02/2008, 26/02/2009,
31/10/2011, 10/09/2013, 27/02/2014 E 26/02/2015 E 24/02/2016.**

Art. 5 - Compiti e funzioni del Comitato Direttivo.

Comma 8 lettera M. Propone alla Provincia motivata richiesta di adozione di provvedimenti di sospensione o esclusione dalla qualità di socio, per i soli casi di violazione dei patti associativi esplicitamente previsti dallo statuto;

Art.10 - Assegnazione dei soci all'Ambito Territoriale di Caccia.

Comma 1. I soci dell'Ambito Territoriale di Caccia sono assegnati dalla Provincia ed hanno il dovere di partecipare fattivamente alle attività dell'Ambito a cui appartengono.

Comma 2. La qualità di socio si perde per: recesso, esclusione o causa di morte.

Comma 3. Nei confronti del socio che non ottemperi alle disposizioni dello statuto o dei patti associativi esplicitamente previsti dallo statuto, il Comitato Direttivo, previa contestazione dell'addebito ed esame in contraddittorio delle eventuali deduzioni dell'interessato, può proporre alla Provincia competente la sospensione temporanea o l'esclusione. La Provincia decide entro 30 giorni con provvedimento motivato.

Art. 11 bis - Patti associativi.

- 1 Il Socio deve partecipare fattivamente alle attività dell'ATC per n° 2 giornate all'anno. La prestazione d'opera o di servizio che il socio dovrà svolgere gli sarà comunicata dall'ATC. In caso di indisponibilità a svolgere la prestazione il socio può delegare un'altra persona, o in alternativa versare all'ATC una somma pari al costo della manodopera di € 30.00. Non hanno l'obbligo della prestazione d'opera, i cacciatori che hanno compiuto il 75° anno di età.
1 bis "Il Socio che, con comportamento doloso o colposo, anche in violazione delle norme di cui alla L. 157/1992 e/o alla L. Regione Veneto 50/1993 e/o alla L. Regione Veneto 1/2007, cagioni all'Ambito Territoriale di Caccia e/o alle sue strutture e/o ambiente e/o terzi, un danno ingiusto, sarà obbligato a risarcire i danni patrimoniali secondo le norme vigenti".
2. Il Comitato Direttivo per poter gestire al meglio e nell'interesse dei soci i ripopolamenti e le immissioni di fauna stanziale ha predisposto un tesserino riassuntivo che il socio deve ritirare presso la sede dell'ATC e riconsegnare compilato in tutte le sue parti entro la fine di febbraio.
3. Durante l'attività venatoria i soci dell'ATC non possono transitare con il proprio mezzo di trasporto o parcheggiare lo stesso lungo le strade poderali o interpoderali, o all'interno delle proprietà private, fatto salvo per la caccia da appostamento, previo consenso scritto

- dei proprietari o conduttori dei fondi. È comunque vietato detenere e/o usare fonti luminose atte alla ricerca della fauna selvatica, salvo gli autorizzati dalla provincia competente.
4. Il Socio che richiede un permesso d'ospite come previsto dall'art. 5 comma 8 dell'allegato A della L.R. 01/07 è tenuto a versare una somma di € 5.00 per le operazioni di segreteria, tale somma sarà destinata nel bilancio al capitolo "acquisti di selvaggina".
 5. L'attività venatoria in zona lagunare e valliva di Caorle e Bibione è consentita per non più di due persone per appostamento ed è soggetta alle seguenti prescrizioni:
 - a) La posa degli stampi è consentita come previsto dall'art. 14 comma 3 della L.R. 50/93, per ogni appostamento non possono essere esposti più di n° 100 stampi e ad una distanza non superiore a metri 40 dall'appostamento stesso.
 - b) È vietato a chiunque l'uso e la detenzione in barca di cartucce del tipo "over" 100, "over" 200 o simili.
 - c) L'uso della barca a motore per raggiungere e ritornare dagli appostamenti è vietato dalle ore 04.00 alle ore 8.30 del mattino salvo cause di forza maggiore. E altresì vietato l'uso della barca a motore per l'esposizione degli stampi.
 - d) In zona lagunare e valliva l'attività venatoria in forma vagante è vietata ad una distanza inferiore di m. 200 da una postazione in funzione.
 - e) È vietata l'occupazione di una postazione di caccia per più di due giorni consecutivi alla settimana. Il cacciatore è tenuto a segnare l'uscita ed il numero dell'appostamento sull'apposito tesserino lagunare previsto dall'ATC. L'occupazione di un appostamento in ZLV deve avvenire mediante la presenza fisica del cacciatore autorizzato.
 - f) A partire dall'Annata Venatoria 2017/2018 i cacciatori soci dell'ATC che chiedono anche l'accesso alla zona lagunare e valliva di Caorle e Bibione, oltre alla quota per la caccia alla selvaggina stanziale, pari ad €160,00, devono versare un contributo aggiuntivo di € 52,00. Per coloro che pagano la quota per la sola selvaggina migratoria, pari ad € 51,65, dovranno versare un contributo aggiuntivo pari ad €160,35, per un totale complessivo di € 212,00.
 6. Per le spese sostenute dai componenti del Comitato Direttivo, dai soci e da coloro che svolgono particolari mansioni per l'attività venatoria e gestionale autorizzati dal Comitato Direttivo, si applicano le seguenti modalità di rimborso: per l'uso di mezzi di trasporto propri per l'espletamento di incarichi affidati ai componenti del Comitato Direttivo o soci, nell'interesse dell'ATC sarà corrisposto un rimborso spese pari a 0,35 euro al chilometro.
 7. Il presente statuto e relativi patti associativi entrano in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte dell'Assemblea e saranno portati a conoscenza di tutti i soci.

Versione aggiornata al 07/04/2016.

N.B.: A chi non ritirerà e riconsegnerà, debitamente compilato il tesserino dell'ambito, verrà applicato il comma 3 dell'art. 10 della L.R. 01/2007.